

IVA

Emissione fattura elettronica con più dichiarazioni d'intento

di Clara Pollet, Simone Dimitri



I soggetti passivi Iva che effettuano acquisti **non imponibili Iva**, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#) devono **trasmettere all'Agenzia delle entrate**, per via telematica, **una dichiarazione d'intento**.

Il cedente/prestatore può emettere una fattura non imponibile Iva, riportando nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico **N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"**, a condizione che la dichiarazione sia stata **trasmessa all'Agenzia delle entrate ante effettuazione dell'operazione**, così come definita dall'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#).

I fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia, possono assolvere l'onere del **riscontro telematico dell'avvenuta presentazione**, scaricando la **dichiarazione d'intento ricevuta** nel proprio "Cassetto fiscale" (**Provvedimento prot. n. 96911 del 27.02.2020**).

L'[articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021) con l'intento di contrastare **le frodi realizzate con utilizzo di falso plafond Iva**, ha introdotto alcuni controlli preventivi sulle dichiarazioni trasmesse dagli esportatori abituali. L'Agenzia effettua specifiche **analisi di rischio** e di **controllo sostanziale che possono portare all'invalidazione delle lettere d'intento illegittimamente emesse** da parte di falsi esportatori abituali.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate **prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021** ha definito le **modalità operative** relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle **procedure di invalidazione e inibizione** al rilascio di nuove lettere d'intento, nonché i **nuovi campi da riportare all'interno del blocco "Altri dati gestionali" del file XML della fattura elettronica**.

In caso di **dichiarazione d'intento invalidata**, sia il fornitore che l'esportatore abituale vengono avvisati contestualmente dall'Agenzia delle entrate **tramite una comunicazione a mezzo pec**

riportante il **protocollo di ricezione della dichiarazione invalidata** e le **relative motivazioni**.

L'invalidazione comporta **distinte conseguenze per i due soggetti** coinvolti nell'operazione. Il **cedente che emette erroneamente una fatturazione elettronica** recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#) e il **numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata** (ad esempio perché non ha visto la comunicazione arrivata via pec dall'Agenzia), incorre nello **scarto del file XML ad opera dello Sdl**.

La **motivazione** – vale a dire l'esistenza di una dichiarazione d'intento invalidata – sarà riportata anche all'**interno della ricevuta di scarto**.

Per quanto riguarda, invece, il cessionario dell'operazione (esportatore abituale), lo stesso sarà anche **inibito al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento**: a seguito della trasmissione di un nuovo modello di dichiarazione d'intento verrà rilasciata **una ricevuta di scarto, contenente le motivazioni** che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.

La procedura descritta, operativa da quest'anno, richiede inoltre un **maggior grado di dettaglio delle informazioni riportate all'interno del file XML della fattura elettronica**.

In particolare, all'interno del **blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** vanno esposti la **data della ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia delle entrate e la **dicitura "INTENTO"**: informazioni che **vanno ad aggiungersi al protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e al suo progressivo** separato dal segno "-" oppure dal segno "/".

Tali informazioni aggiuntive appaiono ridondanti considerando che la data si può **sempre ricavare dalle prime sei cifre del protocollo di ricezione** della dichiarazione.

Si ricorda, infatti, che il numero di protocollo composto da **23 caratteri** viene attribuito dal servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate e rispetta la seguente struttura AAMMGHHMMSSNNNNNNXXXXXX dove:

AAMMGG = data di ricezione

HHMMSS = orario di ricezione

NNNNN = numero casuale

XXXXXX = numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico

E se dobbiamo esporre **più dichiarazioni d'intento all'interno della stessa fattura?**

Il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021 ricorda che il file XML della fattura elettronica deve contenere **un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento**, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 **<TipoDato>** deve essere riportata **la dicitura "INTENTO"**
- nel campo 2.2.1.16.2 **<RiferimentoTesto>** deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (**08060120341234567-000001**)
- nel campo 2.2.1.16.4 **<RiferimentoData>** deve essere riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate** e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Pertanto, in caso di due dichiarazioni d'intento all'interno della stessa fattura sarà necessario compilare **due blocchi "Altri Dati Gestionali" esponendo tutti i dati sopra richiamati**, riepilogativi delle dichiarazioni trasmesse dall'esportatore per arrivare a capienza del totale della fattura.